

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1050 del 27 Settembre 2022

Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 – Domanda Prot. N. CR/2022/5781 del 31/05/2022 presentata dalla società NON SOLO BOWLING SRL – Rigetto istanza.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visti, inoltre, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità":

Vista la propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

- il paragrafo 4.1 "Interventi ammissibili" e, nello specifico, il comma 3., nel quale si stabilisce che *"Gli interventi indicati nel comma 1 dovranno essere realizzati in immobili localizzati in corrispondenza delle vie e dei numeri civici dei centri storici, delle frazioni e/o delle altre aree dei comuni"* così come formalmente indicate dalle amministrazioni comunali interessate (Requisito della localizzazione);

- il paragrafo 6.1 "Istruttoria di ammissibilità formale" e, nello specifico:

- il comma 2., nel quale si stabilisce che *"L'istruttoria di ammissibilità formale verrà effettuata al fine di verificare: ... omissis... - il requisito della localizzazione degli interventi; ... omissis"*;
- il comma 3., nel quale si stabilisce che *"Le domande presentate non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla fase di valutazione di merito, nel caso in cui: ... omissis ... - qualora gli interventi previsti non siano localizzabili nelle aree previste dal bando; ... omissis"*;

- il paragrafo 7 "Provvedimenti amministrativi: graduatorie, esclusioni e concessioni" e, nello specifico:

- il comma 1., nel quale si stabilisce che *"Il Commissario provvede: - a seguito dell'istruttoria formale delle domande di contributo e su proposta del responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle domande non ammissibili per carenza dei requisiti formali; ... omissis."*;
- il comma 2., che definisce la fase sub procedimentale relativa alla trasmissione dei preavvisi di rigetto e alla presentazione delle relative controdeduzioni;

Visto il proprio Decreto n. 965 del 08/09/2022, recante "Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012, di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 - Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili" e, nello specifico, il paragrafo 2. del dispositivo che decreta *"di stabilire che le motivazioni del rigetto di ciascuna domanda*

indicata nell'elenco di cui al sopra richiamato Allegato 1 saranno indicate in singoli propri successivi provvedimenti che saranno comunicati ad ogni singolo richiedente il contributo”;

Premesso che, a valere sul bando sopra richiamato:

- in data **31/05/2022**, la **società NON SOLO BOWLING SRL**, con **sede legale nel Comune di Mirandola (MO)**, in **Via 2 Giugno nn. 75/77/79**, **Codice Fiscale e Partita Iva 03473390361**, ha **presentato domanda di contributo** acquisita agli atti con **Prot. N. CR/2022/5781**;

- in fase di istruttoria **di ammissibilità formale** della suddetta domanda, svolta dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ai sensi dei commi 2 e 3, paragrafo 6.1 del suddetto bando, **è stata accertata la mancanza del “requisito della localizzazione”**, **determinando**, pertanto, la **non ammissibilità della domanda medesima**, con la seguente motivazione: **“il progetto presentato non risulta localizzato all'interno delle aree ammissibili indicate al comma 3, paragrafo 4.1 del bando”**;

- conseguentemente, come disposto dal comma 2, paragrafo 7 del bando, **in data 08/06/2022 è stato inviato**, tramite l'applicativo Sfinge 2020, **il preavviso di rigetto Prot. N. CR/2022/6149**, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge N. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- **in data 16/06/2022**, con **provvedimento Prot. N. CR/2022/6525**, il suddetto preavviso di rigetto **è stato annullato e rettificato**, in quanto è stata inserita nel preavviso di rigetto medesimo, per mero errore materiale, una via diversa da quella effettivamente indicata come sede dell'intervento nella domanda di contributo, **ma, nonostante ciò, ribadente che il progetto presentato non risulta localizzato all'interno di una delle aree ammissibili indicate al comma 3, paragrafo 4.1 del bando**;

- il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è trascorso senza che il richiedente abbia trasmesso proprie memorie e/o opposizioni al suddetto preavviso di rigetto;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente provvedimento alla definitiva dichiarazione di rigetto della suddetta domanda di contributo per le motivazioni già espresse nel sopracitato preavviso di rigetto;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rigettare la domanda di contributo Prot. n. CR/2022/5781, presentata in data 31/05/2022, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dalla **società NON SOLO BOWLING SRL**, con **sede legale nel Comune di Mirandola (MO)**, in **Via 2 Giugno nn. 75/77/79**, **Codice Fiscale e Partita IVA 03473390361**;

2. di notificare il presente provvedimento, attraverso l'applicativo Sfinge2020, alla **società NON SOLO BOWLING SRL**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente